# L'EDITORIALE DELLA DOMENICA DI CIVICO20NEWS - Giancarlo Guerreri: Massoni senza funerale religioso: una scelta che interroga

Massoneria e Chiesa Cattolica: un amore difficile

Due episodi per molti versi sconcertanti, accomunati dalla stessa matrice e capaci di suscitare reazioni molto simili, sono balzati agli onori della cronaca alcui giorni fa.

A due uomini è stata negata la celebrazione delle esequie cattoliche a causa della loro appartenenza, pubblicamente riconosciuta, alla Massoneria.

Le due decisioni, assunte da differenti autorità diocesane, hanno generato stupore, amarezza e sconcerto.

Il primo è Mario Tarducci, 73 anni, già Maestro Venerabile della Loggia Mimosa n. 985 di Bordighera. Il funerale, previsto l'8 agosto 2026 nella chiesa di San Marco Evangelista a Camporosso, è stato sospeso per disposizione del vescovo di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta.

Il secondo è Bruno Battisti D'Amario, 88 anni, celebre chitarrista, compositore e docente, noto anche per la sua collaborazione con Ennio Morricone. Battisti D'Amario era stato fondatore di una loggia e aveva ricoperto importanti incarichi nel Grande Oriente d'Italia. Le sue esequie avrebbero dovuto svolgersi nella Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma, ma anche in questo caso l'autorità ecclesiastica ne ha vietato la celebrazione.

Le motivazioni del rifiuto:

Alla base dei provvedimenti vi è una combinazione di principi dottrinali e norme di diritto canonico.

Per la Chiesa cattolica l'adesione alla Massoneria è incompatibile con la fede cristiana. Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha ribadito anche nel 2023 che l'iscrizione attiva alle logge massoniche è proibita e che quanti ne abbracciano consapevolmente i principi si trovano in una situazione di peccato grave.

Non si tratta più, tecnicamente, della scomunica automatica prevista dal Codice di Diritto Canonico del 1917, ma rimane tuttavia pienamente vigente il giudizio negativo della Chiesa sull'appartenenza massonica.

Nei due casi sopracitati è stato richiamato il canone 1184 del Codice di diritto canonico, il quale stabilisce che, se prima della morte gli appartenenti alla massoneria non abbiano manifestato alcun segno di pentimento, devono essere privati delle esequie ecclesiastiche, così come:

* gli apostati, gli eretici e gli scismatici manifesti;

* coloro che abbiano scelto la cremazione per ragioni contrarie alla fede cristiana;

* gli altri «peccatori manifesti» ai quali non sia possibile concedere le esequie senza provocare pubblico scandalo tra i fedeli.

Il medesimo canone precisa che, in caso di dubbio, deve essere consultato l'Ordinario del luogo, alla cui

decisione occorre attenersi.

L’appartenenza massonica di Tarducci e Battisti D’Amario non era soltanto presunta, ma pubblica e documentata. Mario Tarducci era stato Maestro Venerabile di una loggia; Bruno Battisti D’Amario aveva fondato una loggia, ricoperto incarichi nel Grande Oriente d’Italia e composto l’inno ufficiale dell’istituzione.

I comunicati e i necrologi massonici resero evidente tale appartenenza quando le cerimonie funebri erano già state programmate. Non risultavano inoltre pubblicamente conosciuti atti di rinuncia alla Massoneria o manifestazioni di pentimento e riconciliazione con la Chiesa.

Nel caso romano, il cardinale vicario Baldassare Reina vietò la Messa esequiale, ma autorizzò una breve preghiera alla presenza dei familiari, intesa come gesto di carità cristiana e di affidamento del defunto alla misericordia divina.

Occorre tuttavia sottolineare un aspetto fondamentale: il canone 1184 non menziona esplicitamente gli appartenenti alla Massoneria e non stabilisce che ogni massone debba essere automaticamente privato delle esequie cattoliche.

Spetta pertanto all’autorità ecclesiastica locale valutare ogni singolo caso, verificando:

* se l’adesione alla Massoneria fosse consapevole, attiva e pubblicamente conosciuta;

* se il defunto avesse manifestato segni di pentimento o una volontà di riconciliazione;

* se la celebrazione delle esequie potesse essere interpretata come un’approvazione ecclesiale della sua appartenenza massonica;

* se sussistesse realmente il pericolo di pubblico scandalo tra i fedeli.

La decisione, dunque, pur fondata su norme esistenti, comporta inevitabilmente una valutazione pastorale discrezionale.

Senza entrare nel merito delle disposizioni del Dicastero per la Dottrina della Fede, che risultano chiare nella loro formulazione, ciò che lascia maggiormente perplessi è proprio la discrezionalità con cui i singoli casi possono essere valutati.

Emblematico è il precedente di Totò.

Molti lettori sapranno che il compianto Antonio De Curtis, in arte Totò, fu un appartenente alla Massoneria.

Secondo i documenti conservati negli archivi del Grande Oriente d’Italia, venne iniziato il 9 aprile 1945 nella Loggia Fulgor di Napoli; nello stesso anno divenne Maestro Venerabile della Loggia Fulgor Artis di Roma e raggiunse il 30º grado del Rito Scozzese Antico e Accettato.

Non si trattava, dunque, di un’appartenenza occasionale o marginale.

Totò rappresenta un precedente evidente, capace di ridimensionare l’idea che l’appartenenza alla Massoneria comporti necessariamente e automaticamente la negazione del funerale religioso.

Il 17 aprile 1967, infatti, egli ebbe solenni esequie cattoliche nella basilica di Santa Maria del Carmine

Maggiore a Napoli, alla presenza di migliaia di persone.

Una possibile spiegazione è che, in quel momento, la sua appartenenza massonica non fosse comunemente conosciuta o non fosse comunque nota alle autorità ecclesiastiche incaricate di autorizzare e organizzare la celebrazione. Il necrologio della Loggia Fulgor Artis apparve sul quotidiano Il Tempo il 21 aprile 1967, quattro giorni dopo il funerale.

Si tratta, tuttavia, soltanto di un'ipotesi. Non possiamo affermare con certezza che la Chiesa ignorasse l'appartenenza massonica di Totò. Per dimostrarlo sarebbero necessari documenti della Curia napoletana o testimonianze dirette relative all'organizzazione delle esequie.

Totò, inoltre, continuò a professarsi cattolico. Secondo la testimonianza della figlia Liliana, tra le sue ultime parole vi sarebbe stata una dichiarazione inequivocabile:

«Ricordatevi che sono cattolico apostolico romano».

La vicenda pone quindi in evidenza una contraddizione concreta nella prassi: a Totò, massone di alto grado, il funerale cattolico fu concesso; a Mario Tarducci e Bruno Battisti D'Amario è stato invece negato.

La differenza non sembra risiedere in una diversa "gravità" dell'appartenenza massonica, ma nella conoscenza pubblica di tale appartenenza, nell'eventuale presenza di manifestazioni finali di fede e, soprattutto, nella valutazione discrezionale dell'autorità ecclesiastica competente.

**I necrologi massonici**

Oggi l'appartenenza a un'Obbedienza massonica viene spesso resa pubblica da necrologi inequivocabili, generalmente diffusi prima delle esequie.

Una formula ricorrente è la seguente:

**A?G?D?G?A?D?U?**

(Alla Gloria Del Grande Architetto Dell'Universo)

**La R?L? [nome e numero], all'Or? di [luogo], annuncia con profondo dolore**

**che il carissimo Fr? [nome e cognome] è passato all'Oriente Eterno.**

**Il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori dei Fratelli che condivisero con lui il cammino iniziatico.**

L'espressione «passare all'Oriente Eterno» non costituisce un semplice sinonimo della morte, ma esprime simbolicamente il ritorno del Fratello a una dimensione trascendente, dalla quale proviene la Luce.

Quando un necrologio di questo genere viene pubblicato prima del funerale, risulta difficile sostenere che l'autorità ecclesiastica non potesse essere messa al corrente dell'appartenenza del defunto alla Massoneria. Ciò non significa, tuttavia, che ogni necrologio giunga automaticamente all'attenzione del parroco o del vescovo: anche questa circostanza deve essere verificata caso per caso.

A quale tipo di colpa può essere ricondotta l’appartenenza ad una loggia massonica??

Rimane infatti una domanda delicata.

Il canone 1184 parla di apostati, eretici, scismatici e altri peccatori manifesti. Non è però immediatamente evidente in quale di queste categorie debba essere collocato, soltanto in ragione della sua appartenenza, un massone che continui a dichiararsi cristiano e cattolico.

L’iscrizione alla Massoneria costituisce certamente, secondo il Magistero, una condizione incompatibile con la piena comunione ecclesiale. Ma è sufficiente tale appartenenza, da sola, per negare l’ultimo rito religioso a un uomo che sia stato battezzato, abbia conservato la propria fede in Dio e non abbia mai dichiarato di voler abbandonare la Chiesa?

È proprio in questo spazio, sospeso tra norma e coscienza, che la scelta pastorale assume tutto il suo peso.

Se l’esclusione dalle esequie dovesse trasformarsi in una pratica automatica, fondata sulla sola appartenenza a un movimento iniziatico, il rischio sarebbe quello di aprire una nuova stagione di sospetto e di discriminazione, potenzialmente estesa anche ai membri di altre associazioni filosofiche, spirituali o iniziatiche non necessariamente riconducibili alla Massoneria.

Non stupisce tanto che un’autorità religiosa applichi le norme contenute nei propri codici. Colpiscono, piuttosto, il rigore improvviso con cui quelle norme vengono applicate e il preciso momento storico nel quale ciò avviene.

Perché proprio ora?

Si tratta soltanto della coincidenza di due decisioni autonome oppure del segnale di un orientamento più generale destinato a consolidarsi proprio in questo particolare momento?

Non possiamo ancora saperlo.

Ma, come spesso accade, nulla sembra avvenire completamente per caso.

Forse.

***Civico20News***

***Giancarlo Guerreri***

***Editorialista***

**© 2026 CIVICO20NEWS – riproduzione riservata**

Data di pubblicazione: 16/08/2026

Salvato in PDF in data: 24/11/2026

Link all'articolo: https://civico20-news.it/editoriali/leditoriale-della-domenica-di-civico20news-giancarlo-guerreri-11/16/08/2026/